



# Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore

## (Ordinanza per gli autisti, OLR 1)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 19 giugno 1995<sup>1</sup> per gli autisti è modificata come segue:

*Art. 11a* Disposizioni speciali per corse circolari

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 11 capoverso 3, il conducente può rinviare l'inizio del periodo di riposo settimanale fino a un massimo di 12 periodi consecutivi di 24 ore a partire dalla fine del precedente periodo di riposo settimanale regolare se:

- a. effettua un'unica corsa circolare per il trasporto di persone (art. 8 cpv. 1 lett. f dell'ordinanza del 4 nov. 2009<sup>2</sup> sul trasporto di viaggiatori; OTV); e
- b. il veicolo è equipaggiato con un tachigrafo digitale.

<sup>2</sup> In caso di guida tra le 22.00 e le 6.00, il periodo di guida di cui all'articolo 8 capoverso 1 deve essere ridotto a 3 ore, tranne che in presenza di equipaggio multiplo.

<sup>3</sup> In deroga all'articolo 8 capoverso 2, durante le corse circolari possono essere effettuate due pause di almeno 15 minuti ciascuna; queste pause vanno effettuate in modo da assicurare l'osservanza dell'articolo 8 capoverso 1.

<sup>4</sup> Se il conducente rinvia il periodo di riposo settimanale, dopo il rinvio deve effettuare:

- a. due periodi di riposo settimanale regolare; oppure
- b. un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore; la riduzione deve essere compensata da un periodo di riposo equivalente e ininterrotto nel corso delle tre settimane seguenti.

<sup>1</sup> RS 822.221

<sup>2</sup> RS 745.11

<sup>5</sup> In deroga all'articolo 9 capoverso 1, un conducente può effettuare il periodo di riposo giornaliero entro al massimo 25 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, purché il periodo di guida della giornata in questione non superi 7 ore e la sicurezza stradale non sia compromessa, e precisamente:

- a. una volta per una singola corsa circolare della durata di almeno sei periodi consecutivi di 24 ore;
- b. due volte per una singola corsa circolare della durata di almeno otto periodi consecutivi di 24 ore.

*Art. 17 cpv. 5*

<sup>5</sup> Se il veicolo non è equipaggiato con un tachigrafo in grado di distinguere fra trasporti di persone e corse circolari, in caso di controlli su strada nel corso di un viaggio all'estero, il conducente è tenuto a provare, mediante foglio di viaggio (art. 41 OTV<sup>3</sup>) o relativa copia in forma cartacea o elettronica, la fruizione negli ultimi 56 giorni delle deroghe di cui all'articolo 11a.

*Art. 19 cpv. 4*

<sup>4</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque viola le disposizioni sulla durata del lavoro, della guida, delle pause, del riposo e del tempo di disponibilità (art. 5–11, 11a cpv. 2 e 12 cpv. 1<sup>ter</sup>) è punito con la multa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

<sup>3</sup> RS 745.11